

Ancona, 19 ottobre 2015

**Diritto penale dell'ambiente:
le novità introdotte
dalla Legge 68/2015
e dal D.Lgs. 18/2015**

a cura dell'Avv. Leonardo Filippucci

Via Velluti, 19 – 62100 Macerata

Tel. 0733.281317, fax 0733.233576, cell. 328.4757458

Il primo pilastro della Legge 22 maggio 2015, n. 68 è rappresentato dalla introduzione, nel secondo libro del codice penale, del titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”, contenente cinque nuove fattispecie di reato.

CODICE PENALE

Libro primo

DEI REATI IN GENERALE

Libro secondo

DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Libro terzo

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

Libro secondo

DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)

Titolo II - Dei delitti contro la Pubblica amministrazione (artt. 314-360)

Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401)

Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso (artt. 402-413)

Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421)

Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452)

Titolo VI –bis - Dei delitti contro l'ambiente (artt. 452bis-452terdecies)

Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)

Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)

Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544)

Titolo IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544bis-544sexies)

Titolo X - Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555)

Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574bis)

Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623bis)

Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)

Art. 452-bis. – (Inquinamento ambientale).

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Coordinamento con la contravvenzione di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006:

Art. 257 (Bonifica dei siti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 452-ter. – (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale).

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

In ordine al concetto di lesione occorre riferimento all'art. 583 c.p., in base al quale:

La lesione personale è grave

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

Art. 452-quater. – (Disastro ambientale).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Prima della Legge 68/2015 si parlava di “disastro ambientale” con riferimento all’art. 434 c.p., che sanziona il c.d. disastro innominato:

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 cod. pen. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane. (Fattispecie di disastro ambientale caratterizzata da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi).

Cass. pen. Sez. III Sent., 16-01-2008, n. 9418 (rv. 239160)

Art. 452-quinquies. – (Delitti colposi contro l'ambiente).

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. – (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-septies. – (Impedimento del controllo).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La clausola di salvezza in apertura dell'art. 452-septies va riferito alla resistenza a pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 c.p.:

Art. 337 c.p.

Resistenza a un pubblico ufficiale.

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

Art. 452-terdecies. – (Omessa bonifica).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Come si coordina l'art. 452-terdecies c.p. con l'art. 257 D.Lgs. 152/06?

Art. 257 (Bonifica dei siti)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. [...]

Art. 452-octies. – (Circostanze aggravanti).

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-novies. – (Aggravante ambientale).

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-decies. – (Ravvedimento operoso).

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-duodecies. – (Ripristino dello stato dei luoghi).

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-undecies. – (Confisca)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

D.Lgs. 231/2001

Inquinamento ambientale doloso: sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e sanzioni interdittive per un periodo non superiore a un anno.

Disastro ambientale doloso: sanzione pecuniaria da 450 a 800 quote e sanzioni interdittive.

Inquinamento o disastro ambientale colposo: sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote.

Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies: sanzione pecuniaria da 300 a mille 1.000.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28

“Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”.

La Legge-delega n. 67/2014 stabiliva:

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]

*m) **escludere la punibilità** di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel **massimo a cinque anni**, quando risulti la **particolare tenuità dell'offesa** e la **non abitualità del comportamento**, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;*

L'art. 1 del D.Lgs. n. 28/2015 ha introdotto nel codice penale l'art. 131-bis.

Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

*Nei reati per i quali è prevista la **pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, **la punibilità è esclusa** quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, **l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.***

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

*Il **comportamento è abituale nel caso in cui** l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. [...]*

L'art. 2 del Dlgs 28/2015, nel modificare l'art. 411 c.p.p., stabilisce che:

a) nell'ipotesi in cui la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 408 e ss. c.p.p. ossia il PM deve chiedere l'archiviazione;

b) tuttavia, se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il PM deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice (GIP), se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2 (cioè tiene una camera di consiglio), e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al PM, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5 (indicazione di indagini suppletive o imputazione coattiva).

Il nuovo istituto della non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa, avendo natura sostanziale, **si applica anche ai procedimenti in corso.**

Così ha riconosciuto la Cassazione (Cass. pen. Sez. III, 15.04.2015, n. 15449):

“Resta da esaminare la questione, sollevata in udienza, dell'applicabilità, nella fattispecie, della causa di non punibilità ora prevista dall'art. 131-bis cod. pen., introdotto dal D.Lgs. n. 28 del 2015.

Il menzionato decreto legislativo non prevede una disciplina transitoria, cosicché va preliminarmente verificata la possibilità di applicare la nuova disposizione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore.

La natura sostanziale dell'istituto di nuova introduzione induce ad una risposta positiva, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2 c.p., comma 4.

Può anche ritenersi che la questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 609 c.p.p., comma 2, trattandosi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

L'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. presuppone, tuttavia, valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati.

Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile”.

Il secondo pilastro della Legge 22 maggio 2015 n. 68 è rappresentato dall'introduzione nel D.Lgs. 152/06 della Parte VI-bis (artt. da 318-bis a 318-octies).

In estrema sintesi, la Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 prevede la possibilità di estinguere i reati contravvenzionali previsti dallo stesso D.Lgs. 152/06 ad una duplice condizione:

- a) che vengano ottemperate le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza (polizia giudiziaria);
- b) che venga pagata una determinata somma di denaro.

Tali disposizioni ricalcano, seppure con alcune importanti differenze, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 19-12-1994 n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).

Campo di applicazione

Art. 318-bis

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

A titolo esemplificativo, la parte VI-bis può applicarsi alle seguenti contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente:

- esercizio di un'installazione Aia senza autorizzazione (art. 29-quattordices, comma 1);
- violazioni gravi di prescrizioni contenute nell'Aia (art. 29-quattordices, commi 3 e 4);
- modifica sostanziale di un'installazione Aia senza autorizzazione (art. 29-quattordices, comma 5);
- scarico non autorizzato di acque reflue industriali (art. 137, commi 1 e 2);
- violazione dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali (art. 137, comma 5);
- violazione dei valori limite nello scarico delle acque derivanti da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane (art. 137, comma 6);
- inosservanza delle disposizioni sulle acque di prima pioggia (art. 137, comma 9);
- impropria utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (art. 137, comma 14);

....

- gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1);
- abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolare di impresa o responsabile di ente (art. 256, comma 2);
- discarica non autorizzata (art. 256, comma 3);
- violazione delle prescrizioni autorizzatorie in materia di rifiuti (art. 256, comma 4);
- miscelazione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 5);
- contaminazione di un sito (art. 257);
- traffico illecito nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (art. 259);
- tutti i reati in materia di (co)incenerimento (art. 161-bis);
- installazione (o modifica sostanziale) ovvero esercizio di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera senza autorizzazione (art. 279, comma 1);
- superamento dei valori limite nelle emissioni in atmosfera (art. 279, comma 2);
- messa in esercizio di un impianto senza preventiva comunicazione (art. 279, comma 3);
- omessa comunicazione degli autocontrolli (art. 279, comma 4);
- reati in materia di combustibili (art. 296).

Disciplina transitoria

Art. 318-octies

(Norme di coordinamento e transitorie)

1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte.

Adempimenti procedurali

Art. 318-ter (Prescrizioni)

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-quinquies

(Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-quater
(Verifica dell'adempimento)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-septies
(Estinzione del reato)

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-sexies
(Sospensione del procedimento penale)

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Ancona, 19 ottobre 2015

**Diritto penale dell'ambiente:
le novità introdotte
dalla Legge 68/2015
e dal D.Lgs. 18/2015**

a cura dell'Avv. Leonardo Filippucci

Via Velluti, 19 – 62100 Macerata

Tel. 0733.281317, fax 0733.233576, cell. 328.4757458

